

ECC.MO MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Informativa e sintesi dei motivi di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per la notificazione mediante pubblici proclami sul sito istituzionale

Nell'interesse di

RUTILI CRISTINA, nata a Foligno (PG), il 10.2.1970, c.f. RTLCST70B50D653N, rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandra Fagotti (C.F. FGTLN80H53A475Q – pec: alessandra.fagotti@legalmail.it) elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo, sito in Perugia, via Manfredo Fanti 2B e comunque presso il domicilio digitale all'indirizzo PEC alessandra.fagotti@legalmail.it, con dichiarazione di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni relative al presente procedimento, presso il domicilio eletto come sopra, a mezzo telefax al numero 0753728058 ovvero all'indirizzo di posta elettronica certificata alessandra.fagotti@legalmail.it ,

- ricorrente -

contro

- Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la Funzione Pubblica in persona del legale rappresentante p.t.;
- Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore;
- Ministero dell'interno, in persona del Ministro pro tempore;
- Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore;
- Ministero della Economia e Finanze, in persona del Ministro pro tempore;
- Ministero per la Pubblica Amministrazione – Commissione Interministeriale RIPAM, in persona del legale rappresentante p.t.;
- Formez PA, in persona del legale rappresentante p.t.,

tutti rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via dei Portoghesi n.. 12

- resistenti –

e nei confronti di

RAMUNNO FABIO, nato a Narni (TR), il 13.7.1986, c.f. RMNFBA86L13F844P, residente in Terni, via Donatello, 11 –

- controinteressato -

PIERUCCI GIULIA, nata a Verbania (NO) il 25.2.1985, c.f. PRCGLI85B65L746D, residente in Terni, via Federico Cesi n. 23

- controinteressato -

nel ricorso straordinario al Presidente della Repubblica

Consiglio di Stato N. AFFARE 697/2022

PER L'ANNULLAMENTO

previa adozione delle misure cautelari

- della graduatoria vincitori profilo GIURI ECO. Distretto della Corte di Appello di Perugia, relativa al concorso pubblico, per titoli e prova scritta, su base distrettuale, per il reclutamento a tempo determinato di ottomilacentosettantuno unità di personale non dirigenziale dell'area funzionale terza, fascia economica F1, con il profilo di addetto all'Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia (pubblicato in G.U. n.62 del 6-8-2021), approvata e pubblicata sul sito dedicato in data 14 gennaio 2022 (Doc. 1);
- della graduatoria vincitori e idonei profilo GIURI ECO, distretto della Corte di Appello di Perugia, relativa al medesimo concorso e pubblicata sul medesimo sito;
- degli atti di convocazione e di scelta delle sedi, ovvero del calendario di assunzione Distretto di Perugia PG 107 unità – P.D.G. Del 9.2.2022 (Doc. 2)
- del provvedimento direttoriale 2 maggio 2022 di assunzione per scorrimento idonei non vincitori Distretti di Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Catania, Catanzaro, L'Aquila, Lecce, Messina, Napoli, Palermo, Perugia, Potenza, Reggio Calabria, Roma e Salerno (Doc. 3)
- ove occorra ed in via dichiaratamente subordinata, ossia ove non sia altrimenti interpretabile e nei limiti dell'interesse fatto valere con il presente ricorso, del sopra citato bando di concorso, pubblicato in G.U. n. 62 del 6 agosto 2021 (Doc. 4);
- di ogni altro atto presupposto, consequenziale e comunque connesso, ivi compresi i contratti di lavoro eventualmente stipulati nelle more del giudizio;
- del provvedimento direttoriale 6.4.2022 del Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria e dei Servizi Direzione Generale del Personale e della Formazione indicante le modalità di scelta della sede degli idonei non vincitori, ove interpretato nel senso della necessaria indicazione anche della sede di secondo scorrimento, sotto comminatoria di esclusione dalla graduatoria per rinuncia (Doc. 5);
- di qualunque altro atto, anche non conosciuto, presupposto, conseguente e/o comunque connesso ai provvedimenti impugnati

NONCHÉ PER L'ACCERTAMENTO

del diritto della ricorrente al riconoscimento dell'attribuzione del punteggio di cui all'art. 6, comma 2, lett. b), punto i) del bando di concorso (2 punti) per l'ulteriore titolo di studio universitario costituito dal diploma di laurea e, per l'effetto, del diritto della ricorrente ad essere collocata in posizione migliore di graduatoria di riferimento con conseguente assegnazione della sede di prima scelta

(Tribunale di Perugia e comunque Distretto della Corte di Appello di Perugia)

FATTO

1. La ricorrente ha censurato la graduatoria di merito del «concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento a tempo determinato di 8.171 unità di personale non dirigenziale dell'area funzionale III, con il profilo di addetto all'ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del ministero della giustizia», per il Distretto della Corte d'Appello di Perugia, nella parte in cui le è stato attribuito un punteggio inferiore a quello legittimamente spettante, a causa della mancata valutazione della laurea V.O. in giurisprudenza in suo possesso alla stregua di quella specialistica (3 + 2), cui l'amministrazione ha attribuito ulteriori due punti. Tale circostanza ha pregiudicato l'utile collocazione della ricorrente nella graduatoria finale di merito: infatti, allo stato attuale, le sono stati riconosciuti solo 27,175, punti a fronte dei 29,175 spettanti per il titolo di laurea in suo possesso, e la stessa è stata collocata al posto n. 121 e non invece al posto n. 71, che le sarebbe spettato e che le avrebbe consentito di rientrare tra i vincitori.

2. In sede di presentazione della domanda, la ricorrente, avvocato iscritto all'Albo di Perugia, ha dichiarato il conseguimento del diploma di laurea presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Ateneo Perugino con la votazione di 100/110.

A mente dell'art. 6 del bando di concorso, dunque, avrebbero dovuto esserle riconosciuti ulteriori 2 punti per il possesso di: *«diploma di laurea o laurea magistrale o laurea specialistica che siano il proseguimento della laurea triennale indicata quale titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso»*

3. Al contrario, in modo del tutto arbitrario, nonché in spregio al Decreto Interministeriale 9 luglio 2009 e ai consolidati orientamenti della giurisprudenza amministrativa, l'amministrazione ha ritenuto che il titolo di laurea magistrale, posseduto dalla ricorrente, non fosse assimilabile a quella specialistica (3 + 2). Con l'attribuzione dei predetti due punti, la ricorrente si collocherebbe alla posizione n. 71 nella graduatoria dei vincitori.

Pertanto, la graduatoria dei vincitori profilo GIURI ECO – Distretto Corte di Appello di Perugia, insieme agli ulteriori atti indicati in epigrafe, così come censurati nel ricorso, sono stati impugnati per i seguenti motivi di

DIRITTO

1. Con il primo motivo, la ricorrente contesta la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 6 comma 2, lett. b), punto i), letto in combinato disposto con l'art. 2, del bando di concorso, nonché delle disposizioni del D.M. n. 270/2004, e degli artt. 3 e 97 comma 2 Cost. 2. per la mancata valutazione della laurea magistrale in giurisprudenza quale titolo per l'attribuzione di ulteriori due punti.

Nello specifico la ricorrente lamenta l'attribuzione di un punteggio inferiore rispetto a quello

legittimamente spettante in virtù di quanto disposto dal bando di concorso per il possesso di titoli di livello superiore – quali diploma di laurea, laurea magistrale o laurea specialistica -.

Dalla graduatoria impugnata, infatti, è dato riscontrare che la commissione di concorso abbia attribuito alla ricorrente il punteggio candidatura di 4,30.

Eppure, stante le disposizioni dell'art. 6 comma 2, lett. a) del bando di concorso, per il voto di laurea pari a 100/110 quale conseguito dalla ricorrente, vengono attribuiti punti 1,30.

A tale punteggio, ai sensi dell'art. 6 comma 2, lett. c) del bando di concorso si aggiungono per l'abilitazione alla professione forense, conseguita dalla ricorrente, ulteriori punti 3,00.

Dunque il punteggio candidatura della ricorrente di 4,30 è dato dal conteggio dei punti previsti dal bando per i soli titoli costituiti dal voto di laurea e dalla abilitazione alla professione forense, in palese assenza della valutazione dell'ulteriore titolo conseguito dalla ricorrente, che stante il livello superiore rispetto a quello richiesto per il mero accesso alla procedura concorsuale avrebbe dovuto comportare l'attribuzione di ulteriori 2 punti, e così per un punteggio candidatura pari ad 6,30 in luogo dei 4,30 attribuiti dalla commissione.

Inoltre, la mancata valutazione dell'ulteriore titolo rappresenta la equiparazione dei candidati – tra cui NON figura la ricorrente – in possesso del solo titolo di studi previsto per l'accesso al concorso con quei candidati – tra cui figura la ricorrente – in possesso di un titolo di studi superiore configurando una violazione delle disposizioni del D.M. n. 270/2004 e una disparità di trattamento in violazione dei principi costituzionali di cui all'art 97 comma 2 Cost e, ancor prima, dell'art. 3 Cost.

2. Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente lamenta l'eccesso di potere *sub specie* del travisamento e/o erronea e/o comunque illogica ed irragionevole valutazione dei titoli in suo possesso e della disparità di trattamento con cui è stata condotta la valutazione dei titoli.

In particolare, la ricorrente evidenzia che l'illegittimo operato della commissione di concorso sul piano dell'esercizio del potere amministrativo, non può che dimostrare la ricorrenza della ulteriore figura sintomatica dell'eccesso di potere costituito dalla disparità di trattamento in cui la stessa è incorsa, in tal modo pregiudicando la legittimità di tutta la sequenza provvedimento conseguente al proprio operato.

3. La ricorrente ha, altresì avanzato istanza cautelare, in ragione della sussistenza sia del *fumus* che del *periculum in mora*.

P.Q.M.

la ricorrente chiede che l'Eccellentissimo Presidente della Repubblica, in accoglimento del presente ricorso e dei motivi ivi articolati, accertato e dichiarato diritto della ricorrente al riconoscimento dell'attribuzione del punteggio di cui all'art. 6, comma 2, lett. b), punto i) del bando di concorso (2 punti) per l'ulteriore titolo di studio universitario costituito dal diploma di laurea e, per l'effetto, del

diritto della ricorrente ad essere collocata in posizione migliore di graduatoria di riferimento con conseguente assegnazione della sede di prima scelta (Tribunale di Perugia e comunque Distretto della Corte di Appello di Perugia), voglia annullare i provvedimenti oggetto della presente impugnazione, previa adozione dei richiesti provvedimenti cautelari ritenuti idonei alla tutela interinale della complessiva posizione di diritto della ricorrente.

*

Si rende noto mediante la presente informativa che:

- con Parere Interlocutorio n. 1570/2022 del 26/09/2022 - N. Affare 0697/2022, veniva disposta l'integrazione del contraddittorio mediante notifica per pubblici proclami stabilendo che *“la notifica ai controinteressati possa essere compiuta, a cura di parte ricorrente, attraverso la pubblicazione, per trenta giorni, di una sintesi dei motivi di ricorso (con numero di registro generale) e di copia del presente parere nella medesima pagina della sezione concorsi del sito web del Ministero della Giustizia in cui è avvenuta la pubblicazione degli atti della presente procedura”*.

- ai fini dell'effettuazione della predetta notifica, è richiesta la pubblicazione, per trenta giorni, di una sintesi dei motivi di ricorso (con numero di registro generale), l'elenco nominativo dei controinteressati e la copia del suddetto parere interlocutorio nella medesima pagina della sezione concorsi del sito web del Ministero della Giustizia in cui è avvenuta la pubblicazione degli atti della presente procedura.

- stante *“il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, ribadito anche in recenti pronunce cautelari relative a ricorsi proposti avverso la stessa procedura concorsuale in controversia, non sussiste alcun dubbio “in merito al fatto che il diploma di laurea vecchio ordinamento/la laurea magistrale (articolato su un percorso di studi quadriennale/quinquennale a ciclo unico) costituisca un titolo di studio superiore rispetto a quello utile alla semplice ammissione al concorso, rappresentato dalla laurea triennale. Ove tale superiore titolo non fosse valutabile quale titolo aggiuntivo, si genererebbe un'illogica e irragionevole disparità di trattamento tra candidati che hanno conseguito titoli di cultura manifestamente diversi tra loro e che si pongono a conclusione di percorsi di studi altrettanto diversi per livello di eterogeneità degli insegnamenti seguiti, degli esami sostenuti e delle esperienze accademiche maturate.” (Tar Lazio, Sezione III ter, ordinanze cautelari n. 1645/2022, 1739/2022; 1173/2022)”*, con il medesimo parere interlocutorio ha trovato accoglimento l'istanza cautelare avanzata dalla ricorrente mediante **“il ricollocamento, con riserva, della ricorrente nel posto della graduatoria che le sarebbe spettato se le fosse stato attribuito tale ulteriore punteggio”**.

Perugia, 03/09/2025

Avv. Alessandra Fagotti